

Seduta del

29 aprile 2025



Pubblicato in data 28 maggio 2025

Rep. Delibere Consiglio di amministrazione n. 274/2025

DIREZIONE II - DIVISIONE III - RIPARTIZIONE 1 BREVETTI E
LICENSING

**12.5) MODIFICA DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ
INDUSTRIALE E INTELLETTUALE**

.....OMISSIS.....

ESPRIME

- parere favorevole alle modifiche del Regolamento in materia di Proprietà Industriale ed intellettuale dell'Ateneo così come riportate nella colonna di destra della seguente tabella:

TESTO VIGENTE EX ANTE LEGGE 24 LUGLIO 2023, N.102	TESTO EMENDATO EX POST LEGGE 24 LUGLIO 2023, N.102
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE Indice Art. 1 - Definizioni Art. 2 - Finalità dell’Università in materia di ricerca scientifica, tecnologica e di formazione Art. 3 - Commissione per la valorizzazione dei risultati della ricerca e per il trasferimento tecnologico Art. 4 - Norme di funzionamento della CVRTT Art. 5 - Oggetto della disciplina Art. 6 - Nozione di Inventore Art. 7 – Titolarità Art. 8 - Obblighi di riservatezza Art. 9 - Procedimento per la cessione dei diritti patrimoniali sulle invenzioni a favore dell’Università Art. 10 - Valorizzazione dei diritti patrimoniali sulle invenzioni	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” <u>REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE</u> Indice Art. 1 - Definizioni Art. 2 – Ambito di applicazione Art. 3 - Finalità dell’Università in materia di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico Art. 4 - Commissione per la valorizzazione dei risultati della ricerca e per il trasferimento tecnologico Art. 5 - Norme di funzionamento della CVRTT Art. 6 - Obblighi per i soggetti coinvolti in attività di ricerca Art. 7 - Titolarità Art. 8 – Obblighi di riservatezza Art. 9 - Procedimento per l’avvio della protezione di un Risultato Art. 10 - Obblighi dell’inventore

Seduta del

29 aprile 2025



Art. 11 - Canone dovuto all'Università
Art. 12 - Diritto dell'inventore sui proventi o sui canoni di sfruttamento dell'invenzione
Art. 13 - Modalità di redazione dei contratti e delle convenzioni per attività di ricerca
Art. 14 - Altre tipologie contrattuali
Art. 15 - Anagrafe dei brevetti e delle registrazioni

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento:

- a) "Università" è l'Università di Roma "Tor Vergata" con le Fondazioni dalla stessa costituite;
- b) "attività di ricerca finanziata" è l'attività di ricerca finanziata, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzata nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università;
- c) "attività di ricerca istituzionale" è l'attività svolta dai ricercatori, dai dipendenti e dagli interni non dipendenti dell'Università, nell'esercizio delle proprie funzioni o qualifiche, finalizzata alla ricerca scientifica o alla formazione, avvalendosi di know-how, di attrezzature o strutture appartenenti all'Università o di finanziamenti e di risorse economiche imputabili al bilancio dell'Università;
- d) "codice della proprietà industriale" o "CPI" è il d.lgs. n. 30/2005 e s.m.i.;
- e) "contratto di cessione" è il contratto con il quale il titolare dei diritti patrimoniali sull'invenzione trasferisce a titolo definitivo tali diritti per la durata residua di questi;
- f) "contratto di licenza" è il contratto con cui il titolare dei diritti patrimoniali sull'invenzione concede il diritto di poter sfruttare industrialmente e commercialmente la stessa, senza per questo perdere la titolarità dei diritti patrimoniali. Il contratto di licenza può essere a sua volta, con o senza esclusiva, a seconda che il diritto di sfruttamento dell'invenzione sia attribuito a un solo licenziatario (con esclusione dunque anche del titolare dei diritti patrimoniali)

Art. 11 - Valorizzazione dei diritti patrimoniali sulle Invenzioni
Art. 12 - Riparto dei proventi derivanti dalla valorizzazione dei Risultati
Art. 13 - Diritti patrimoniali sui proventi ottenuti dall'Inventore
Art. 14 - Modalità di redazione e negoziazione dei contratti e delle convenzioni per attività di ricerca
Art. 15 - Altre tipologie contrattuali
Art. 16 - Portafoglio brevetti e registrazioni
Art. 17 - Trasferimento dei diritti di proprietà industriale o intellettuale
Art. 18 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 19 - Verifica
Art. 20 - Delega al Rettore

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento:

- a) "Università" o "Ateneo" è l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" comprensiva delle Fondazioni e/o altri enti dalla stessa costituiti;
- b) Inventore/inventrice: qualsiasi persona legata all'Università da un contratto o un rapporto di lavoro o di impiego, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, di ogni inquadramento e livello (a titolo di esempio ricercatori/ricercatrici, professori/professoressse, personale tecnico-amministrativo coinvolto in progetti di ricerca), nonché addetti/addette allo svolgimento di attività di ricerca contrattualizzati a diverso titolo quali dottorandi/dottorande, assegnisti/assegniste, borsisti/borsiste, tirocinanti, contrattisti di ogni genere che, nell'ambito delle attività di ricerca svolte nell'Università abbiano conseguito risultati brevettabili o tutelabili, qualunque siano i mezzi utilizzati, ivi compresi i sistemi di intelligenza artificiale, purché il contributo umano sia creativo e dimostrabile; nonché studenti/studentesse dei corsi di laurea coinvolti in attività di ricerca all'interno dell'Università o fuori di essa, in

Seduta del

29 aprile 2025



o a più licenziatari ovvero anche al titolare;

g) “dipendenti” sono i lavoratori subordinati a tempo indeterminato di ogni genere dell’Università, ivi compresi i professori, i ricercatori e il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario;

h) diritto morale di autore è il diritto ad essere riconosciuto autore dell’invenzione;

i) “diritti patrimoniali d’autore” sono i diritti di sfruttamento economico esclusivo dell’invenzione limitatamente al territorio in cui si è ottenuta o viene riconosciuta la protezione giuridica della stessa. Rientrano tra i diritti patrimoniali, ai fini del presente Regolamento, anche il diritto a depositare domanda di brevetto, privativa o altro titolo equipollente ai fini della protezione della invenzione;

l) “interni non dipendenti” sono gli addetti pro-tempore allo svolgimento di attività di insegnamento o di ricerca, quali, a titolo esemplificativo, docenti (non dipendenti), assegnisti, dottorandi, borsisti, stagisti, contrattisti di ogni genere e gli studenti dell’Università;

m) “Invenzioni” sono le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali, i marchi, i disegni e modelli, le invenzioni biotecnologiche, le topografie dei prodotti a semiconduttori, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine, il know-how ed il software brevettabili o registrabili, nonché ogni altro trovato o risultato suscettibile di protezione giuridica per mezzo di diritti di proprietà intellettuale e industriale ai sensi del CPI, ivi comprese le banche dati e i programmi per elaboratore di cui all’art. 12-*bis* della l. n. 633/1941;

n) “Ricercatori” sono i dipendenti dell’Università investiti di mansioni relative all’ insegnamento o alla ricerca, ivi compresi, quindi, i professori ordinari, straordinari associati e i ricercatori universitari, compresi quelli a tempo determinato, nonché tutto il personale tecnico che sia di supporto

collaborazione con i soggetti di cui sopra o sotto la loro supervisione scientifica e che abbiano contribuito con apporti inventivi o creativi al conseguimento di risultati brevettabili o tutelabili scaturiti dalla predetta attività;

c) “Codice della proprietà industriale” o “CPI” è il d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii.;

d) “Decreto interministeriale MIMIT-MUR del 26 settembre 2023” è il decreto di adozione delle linee guida previste dall’art. 65, co. 5 del Codice della Proprietà Industriale, come modificato dalla Legge 24 luglio 2023, n. 102 (di seguito “Linee Guida”);

e) “Ricerca istituzionale” è l’attività svolta dai soggetti così come definiti alla lett. b), nell’esercizio delle proprie funzioni o qualifiche, finalizzata alla ricerca scientifica o alla formazione, avvalendosi di know-how, di attrezzature o strutture appartenenti all’Università o di finanziamenti e/o di risorse economiche imputabili al bilancio dell’Università, anche là dove svolta a seguito di convenzione con soggetti esterni priva di corrispettivi economici;

f) “Ricerca Collaborativa o in Collaborazione” è l’attività svolta in assenza di rapporti di committenza con il soggetto finanziatore. Detta tipologia ricorre in particolare quando le risorse esterne acquisite dall’Università (nazionali, europee o internazionali) concorrono in tutto o in parte al finanziamento della ricerca;

g) “Ricerca Commissionata” è la ricerca svolta ai sensi dell’art. 65, co. 5, CPI, in forza di accordi contrattuali stipulati in ossequio alle Linee Guida, il cui finanziamento deriva in misura integrale da un soggetto, pubblico o privato, che è interessato a un particolare obiettivo o alla risoluzione di un problema tecnico. È altresì denominata ricerca per “conto terzi”;

h) “Contratti di Trasferimento Tecnologico”: tutti i contratti con i quali si dispone a favore di terzi dei diritti patrimoniali di proprietà industriale o intellettuale;

Seduta del

29 aprile 2025



all'insegnamento ed alla ricerca, con mansioni non puramente esecutive.

Art. 2 - Finalità dell'Università in materia di ricerca scientifica, tecnologica e di formazione.

1. In relazione ai propri fini istituzionali, l'Università:

- a) incentiva le attività di ricerca scientifica e tecnologica anche con enti terzi;
- b) promuove la valorizzazione delle invenzioni conseguite nel corso di tali attività, come pure di quelle di formazione dalla stessa realizzate;
- c) favorisce, supporta e gestisce la presentazione delle domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione dei risultati della ricerca svolta nel suo ambito;
- d) favorisce la partecipazione dei propri ricercatori, dei propri dipendenti e dei propri interni non dipendenti alle utilità che possono derivare da tale valorizzazione.

2. Ai sensi dell'art. 65 del CPI, il presente Regolamento si applica alle invenzioni conseguite nel corso delle attività di ricerca (istituzionali o finanziate) dell'Università da parte dei ricercatori, dei dipendenti e degli interni non dipendenti e definisce i diritti e gli obblighi dei relativi inventori, dell'Università stessa e delle sue strutture, al fine di proteggere giuridicamente tali risultati e di valorizzarli nelle forme più opportune.

Art. 3 - Commissione per la valorizzazione dei risultati della ricerca e per il trasferimento tecnologico

1. Per valorizzare e tutelare le Invenzioni brevettabili e registrabili conseguite nell'attività di ricerca dell'Università o da questa finanziata o comunque svolta nell'ambito di sue strutture è istituita la Commissione per la valorizzazione dei risultati della ricerca e per il trasferimento tecnologico (d'ora in avanti CVRTT).

i) "Diritto morale" è il diritto ad essere riconosciuto autore dell'invenzione e/o del risultato;

l) "Diritti patrimoniali" o "Diritti di proprietà industriale o intellettuale" sono i diritti di sfruttamento economico in esclusiva del Risultato ottenuti per mezzo di procedura amministrativa di protezione espletata presso le autorità nazionali o sovranazionali competenti o concessi e/o riconosciuti dalla normativa in vigore;

m) "Invenzione" o "Risultato" sono le invenzioni industriali, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali, i marchi, i disegni e modelli, le invenzioni biotecnologiche, le topografie dei prodotti a semiconduttori, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine, il know-how, il software brevettabile o registrabile e le banche dati, suscettibili di protezione giuridica per mezzo di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale ai sensi del CPI, dell'art. 12-*bis* della l. n. 633/1941 e ss. mm. ii. o di norme europee. Sono escluse le opere d'ingegno tutelate dalla l. n. 633/1941 e ss.;

n) "Know-how": è l'insieme delle conoscenze di cui all'art. 98 CPI, codificate e non, derivanti dalle ricerche e/o dalle attività didattiche svolte e che formano oggetto di diritti di proprietà industriale non titolati. Ai fini del presente Regolamento, rientrano nella definizione di know-how anche le Invenzioni non ancora oggetto di domanda di brevetto;

o) "Ufficio di Trasferimento Tecnologico" è la struttura competente dell'Università che, ai sensi dell'art. 65 *bis* del CPI, svolge la funzione di promuovere la valorizzazione dei risultati della ricerca, anche attraverso la promozione della collaborazione con le imprese (di seguito "Ufficio Brevetti" o "Ufficio competente").

Art. 2 – Ambito di applicazione

Seduta del

29 aprile 2025



2. La CVRTT è composta da cinque membri: tre professori (ordinari o associati) di ruolo dell'Università e due ricercatori dell'Università.

La partecipazione dei componenti della CVRTT ai lavori della medesima è a titolo gratuito.

3. I componenti della CVRTT sono nominati con decreto rettorale e restano in carica tre anni, con possibilità di un unico rinnovo consecutivo della carica.

4. I componenti della CVRTT nominano al proprio interno un Presidente.

5. Ai lavori della CVRTT, nel caso che la stessa lo ritenga opportuno, possono partecipare senza diritto di voto anche altri soggetti sia interni che esterni all'Università. Ai lavori della CVRTT prende parte di diritto il responsabile dell'ufficio brevetti dell'Università, o un suo delegato, con funzioni di segretario.

6. La CVRTT assolve ai compiti di proposta, valutazione e decisione necessari ai fini del presente Regolamento e comunque quando è richiesto dal Rettore o dal Consiglio di amministrazione per decisioni che siano connesse con la materia delle invenzioni.

7. La CVRTT ha competenza esclusiva e fornisce pareri obbligatori ma non vincolanti al Consiglio di amministrazione in merito:

a) al deposito di domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione delle invenzioni di cui l'Università è titolare ai sensi dell'art. 65, comma 5, CPI, in quanto frutto di attività di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore;

b) al deposito di domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione delle invenzioni di cui il ricercatore è titolare ai sensi dell'art. 65, comma 1, CPI, in quanto frutto di attività di ricerca istituzionale, qualora l'inventore intenda cedere all'Università i diritti patrimoniali di utilizzo e sfruttamento, fatto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina della protezione e valorizzazione delle Invenzioni realizzate a seguito di un'attività di Ricerca Istituzionale, Commissionata, Collaborativa o in Collaborazione svolta da uno o più soggetti che abbiano i requisiti di Inventore/Inventrice ai sensi dell'art. 1, lett. b), in autonomia o in collaborazione con terzi, anche avvalendosi di finanziamenti e/o attrezzature e/o strutture appartenenti all'Università e/o risorse economiche da essa amministrate, salvo quanto diversamente disposto da norme o da clausole contrattuali.

Art. 3 - Finalità dell'Università in materia di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico

1. In relazione ai propri fini istituzionali, l'Università:

a) incentiva le attività di ricerca scientifica e tecnologica anche con enti terzi;

b) promuove la valorizzazione dei risultati della ricerca anche tramite la tutela delle Invenzioni e degli altri trovati conseguiti nel corso di tale attività;

c) favorisce, supporta e gestisce la tutela dei Risultati della ricerca anche attraverso il conseguimento a livello nazionale od internazionale di brevetti, registrazioni, privative ed altri titoli equipollenti aventi ad oggetto detti Risultati;

d) favorisce la partecipazione degli Inventori/Inventrici ai benefici che possono derivare da tale valorizzazione.

2. Ai sensi dell'art. 65 del CPI, il presente Regolamento definisce i diritti e gli obblighi in materia di proprietà industriale degli Inventori/Inventrici e dell'Università, al fine di proteggere giuridicamente i Risultati di cui all'art. 1, lett. m), e di valorizzarli nelle forme più opportune.

Art. 4 - Commissione per la valorizzazione dei risultati della ricerca e per il trasferimento tecnologico

Seduta del

29 aprile 2025



comunque salvo quanto stabilito dall'art. 65, comma 3, CPI;

c) all'esercizio del diritto di prelazione dell'Università rispetto a domande di brevetto e di registrazione delle invenzioni di cui il ricercatore è titolare ai sensi dell'art. 65, comma 1, C.P.C., in quanto frutto di attività di ricerca istituzionale, qualora l'inventore intenda cedere a terzi i diritti patrimoniali di sfruttamento della invenzione;

d) al deposito di domande di rinnovazione o estensione di brevetti o registrazioni delle invenzioni di cui il ricercatore è titolare ai sensi dell'art. 65, comma, 1, CPI, qualora il ricercatore non intenda rinnovare o estendere il brevetto o la registrazione;

e) al monitoraggio dei risultati conseguiti nel corso dell'attività di ricerca istituzionale e finanziata rilevanti ai fini di possibili invenzioni e registrazioni suscettibili di essere brevettate;

f) alla congruità dei costi, diretti ed indiretti, sostenuti e da sostenere per il deposito di domande di brevetto e registrazione o per la rinnovazione o il mantenimento delle stesse;

g) all'accertamento istruttorio di eventuali violazioni da parte del dipendente e dell'interno non dipendente dell'Università degli obblighi di cui al presente Regolamento;

h) alla segnalazione agli organi competenti dell'Università della opportunità di attivare una tutela giuridica per addivenire alla protezione delle invenzioni e delle registrazioni di cui l'Università abbia la titolarità o disponibilità;

i) alle trattative di negoziazione nei confronti dei terzi dei diritti patrimoniali sulle invenzioni e registrazioni di cui l'Università abbia la titolarità o disponibilità o quelle di cui il ricercatore abbia la titolarità qualora il ricercatore stesso chieda all'Università un supporto nell'attività di negoziazione;

l) alle richieste in materia di invenzioni provenienti dal Rettore, dal Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione, dai Dipartimenti, dal

1. Al fine di valorizzare e tutelare i Risultati della ricerca Istituzionale, Commissionata, Collaborativa o in Collaborazione svolta dagli Inventori/Inventrici è istituita la Commissione per la valorizzazione dei risultati della ricerca e per il trasferimento tecnologico (di seguito "CVRTT").

2. La CVRTT è composta da cinque membri, costituiti da professori ordinari o associati e ricercatori di ruolo dell'Università.

La partecipazione dei componenti ai lavori della CVRTT è a titolo gratuito.

3. I componenti della CVRTT sono nominati con decreto rettorale e restano in carica 3 (tre) anni, con possibilità di un unico rinnovo consecutivo della carica.

4. I componenti della CVRTT nominano al proprio interno un Presidente e un Vice Presidente.

5. I componenti della CVRTT decadono dalla carica per dimissioni, altre cause di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro con l'Università o quando siano assenti ingiustificati per 3 (tre) riunioni consecutive.

6. Ai lavori della CVRTT, nel caso che la stessa lo ritenga opportuno o se indicato con provvedimento rettorale, possono partecipare senza diritto di voto anche altri soggetti sia interni che esterni all'Università, quali esperti della materia. Ai lavori della CVRTT prende parte di diritto il responsabile dell'Ufficio Brevetti, o un suo delegato, con funzioni di segretario.

7. La CVRTT svolge funzioni propositive, di valutazione e decisione ai fini del presente Regolamento e può esprimere inoltre il proprio parere ogni qualvolta il Rettore o il Consiglio di amministrazione dell'Università ne ravvedano la necessità di valorizzazione dei Risultati della ricerca.

8. Ai sensi dell'art. 65, co. 3 del CPI, la CVRTT è l'organo competente a valutare l'interesse a procedere alla tutela delle Invenzioni.

Seduta del

29 aprile 2025



Direttore generale, dagli uffici dell'Università o dalle sue Fondazioni.

8. La CVRTT può avvalersi della collaborazione a titolo gratuito degli inventori e comunque di ogni altro autore delle invenzioni oggetto di esame, ai quali può chiedere un supplemento di informazione o di analisi, nonché di consulenti esterni, da identificare e coinvolgere nei processi valutativi della CVRTT, in ossequio alle norme vigenti in materia di appalti, forniture e servizi.

9. I componenti della CVRTT e i soggetti interni o esterni all'Università coinvolti nelle attività della stessa hanno obbligo di riservatezza circa le informazioni acquisite in virtù del loro ruolo o della loro partecipazione alle attività di cui al precedente comma 7.

Art. 4 - Norme di funzionamento della CVRTT

1. La CVRTT si riunisce per lo svolgimento ordinario delle sue attività, su convocazione del Presidente inoltrata per mezzo del responsabile dell'Ufficio brevetti dell'Università, almeno sei volte l'anno.

2. La convocazione delle riunioni ordinarie è disposta tramite avviso scritto, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare inseriti all'ordine del giorno della riunione, ed è inviata ai componenti della CVRTT a mezzo posta elettronica con congruo anticipo.

3. La CVRTT si riunisce in via straordinaria al fine di fornire un parere vincolante in relazione all'esercizio del diritto di prelazione dell'Università ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento.

4. La convocazione delle riunioni straordinarie è disposta a mezzo di posta elettronica con almeno 3 giorni di anticipo.

5. È in facoltà del Presidente della CVRTT proporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di

9. La CVRTT ha competenza esclusiva e fornisce pareri obbligatori in merito:

a) al deposito di domande di brevetto, di privativa, di registrazione o di altro titolo equipollente, nonché al mantenimento di tali titoli di proprietà industriale o intellettuale, ivi compresi quelli derivanti dalle attività di Ricerca Commissionata; b) alla congruità dei costi, diretti ed indiretti, sostenuti e da sostenere per il deposito di domande di brevetto, privativa, registrazione o altro titolo equipollente, per l'estensione all'estero o per il mantenimento delle stesse o dei diritti da queste scaturiti;

c) all'accertamento istruttorio di eventuali violazioni da parte dell'Inventore/Inventrice degli obblighi di cui al presente Regolamento;

d) alle trattative di negoziazione dei diritti patrimoniali di cui l'Università abbia la titolarità o disponibilità.

10. Al fine di consentire celerità, speditezza e tempestività nella gestione del portafoglio brevettuale dell'Università, il Rettore, giusta delega conferita dal Consiglio di amministrazione dell'Università, ai sensi del successivo art. 20, autorizza il deposito, l'estensione di domande di brevetto e il mantenimento dei relativi brevetti, sulla base del parere obbligatorio della CVRTT. Il Rettore ha, altresì, diretta competenza a sottoscrivere gli accordi di co-titolarità e gli accordi di confidenzialità finalizzati allo scambio di informazioni riservate nell'ambito delle attività di trasferimento tecnologico dei titoli brevettuali in portafoglio, salvo eventuale delega al Dirigente dell'Area competente.

11. La CVRTT può avvalersi della collaborazione a titolo gratuito degli Inventori e comunque di ogni altro autore delle Invenzioni oggetto di esame, ai quali può chiedere un supplemento di informazioni o di analisi, nonché di consulenti esterni, da identificare e coinvolgere nei processi valutativi della

Seduta del

29 aprile 2025



particolare urgenza sopravvenuti dopo l'invio della convocazione.

6. Per la validità delle riunioni devono essere presenti almeno quattro componenti della CVRTT.

7. La CVRTT decide a maggioranza dei voti dei membri presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8. La CVRTT può decidere di riunirsi tramite teleconferenza o altri mezzi analoghi.

9. La CVRTT garantisce nel proprio operato l'osservanza della non sussistenza di conflitti di interesse. Il componente della CVRTT o l'uditore che si trovi in una situazione di conflitto di interesse, anche solo potenziale, rispetto al tema da trattare, deve dichiararlo in anticipo ed astenersi dalla partecipazione ai lavori limitatamente a quel tema.

10. Di ogni riunione della CVRTT viene redatto, a cura del segretario, apposito verbale.

11. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si osserva, in quanto applicabile, il Regolamento per il funzionamento del Consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 5 - Oggetto della disciplina

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 21 dello Statuto dell'Università, le invenzioni brevettabili e i trovati registrabili conseguiti nel corso dell'attività di ricerca istituzionale o finanziata dai soggetti di cui al successivo art. 7, nonché i brevetti, le registrazioni o gli altri titoli equipollenti già depositati, la cui utilizzazione è concessa all'Università dagli inventori dipendenti o interni non dipendenti.

Art. 6 - Nozione di Inventore

1. Ai fini del presente Regolamento sono considerati "inventori" i ricercatori, i dipendenti e gli interni non dipendenti che conseguono una invenzione brevettabile o registrabile ai sensi del CPI

2. È fatto obbligo ai Direttori di dipartimento o ai Direttori di centro di

CVRTT, in ossequio alle norme vigenti in materia di appalti, forniture e servizi.

12. I componenti della CVRTT e i soggetti interni o esterni all'Università coinvolti nelle attività della stessa hanno obbligo di riservatezza circa le informazioni acquisite in virtù del loro ruolo o della loro partecipazione alle attività della Commissione.

Art. 5 - Norme di funzionamento della CVRTT

1. La CVRTT si riunisce per lo svolgimento delle proprie funzioni, su convocazione del Presidente inoltrata per mezzo del responsabile dell'Ufficio Brevetti.

2. La convocazione delle riunioni è disposta tramite avviso scritto, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare inseriti all'ordine del giorno della riunione, ed è inviata ai componenti della CVRTT a mezzo posta elettronica con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni.

3. In caso di particolari ragioni di urgenza, la CVRTT può essere convocata con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni.

4. È in facoltà del Presidente della CVRTT, od in caso di sua assenza, del Vice-Presidente, proporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti dopo l'invio della convocazione.

5. Per la validità delle riunioni devono essere presenti almeno 3 (tre) componenti della CVRTT.

6. La CVRTT decide a maggioranza dei voti dei membri presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente che lo sostituisce.

7. La CVRTT può decidere di riunirsi tramite teleconferenza o altri mezzi analoghi.

8. La CVRTT opera in assenza di conflitti di interesse. Il componente della CVRTT, l'uditore, l'esperto della materia o il consulente esterno eventualmente consultato che si trovi in una situazione di conflitto di interesse,

Seduta del

29 aprile 2025



ricerca o ai responsabili di strutture di ricerca partecipate o accreditate dall'Università di far sottoscrivere agli interni non dipendenti, prima dell'inizio di una loro collaborazione ad una attività di ricerca (istituzionale o finanziata) dell'Università compiuta all'interno delle loro strutture di ricerca, una dichiarazione con la quale si attesti la conoscenza e l'applicabilità nei loro confronti delle norme del presente Regolamento.

3. Gli interni non dipendenti sono tenuti inoltre a rispettare le clausole specifiche presenti nel contratto che disciplina il loro rapporto con l'Università, relative in particolare ai risultati derivanti dalla loro collaborazione o al loro know-how, fatti salvi gli obblighi già assunti da questi nei confronti di terzi.

Art. 7 – Titolarità

1. Nel rispetto dell'art. 65 del CPI, spetta al ricercatore il diritto, in ogni caso, di essere riconosciuto inventore, vale a dire autore dell'invenzione conseguita nell'ambito dell'attività di ricerca istituzionale e di essere quindi riconosciuto titolare del diritto morale e dei diritti patrimoniali derivanti dalla invenzione brevettabile di cui è autore in qualità di inventore.

2. L'inventore ha diritto di alienare e trasmettere a terzi i diritti patrimoniali nascenti dalle invenzioni.

3. L'inventore che presenta domanda di brevetto, di registrazione o di rinnovazione a nome proprio deve darne comunicazione all'Università nella persona del Rettore.

4. Se l'inventore intende alienare a terzi i diritti patrimoniali nascenti dall'invenzione brevettabile o brevettata a nome proprio deve darne immediata comunicazione all'Università, nella persona del Rettore, indicando il corrispettivo e le altre condizioni economiche della cessione. Se l'Università non esercita il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento, l'inventore deve informare l'Università, nella persona del

anche solo potenziale, rispetto al tema da trattare, deve dichiararlo in anticipo ed astenersi dalla partecipazione ai lavori limitatamente a quel tema.

9. Di ogni riunione della CVRTT viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale.

Art. 6 – Obblighi per i soggetti coinvolti in attività di ricerca

1. È fatto obbligo ai Direttori di dipartimento o ai Direttori di centro di ricerca o ai responsabili di strutture di ricerca partecipate o accreditate dall'Università, come pure al presidente della Scuola di dottorato dell'Università di far prendere visione del presente Regolamento a tutti i soggetti coinvolti in attività di Ricerca Istituzionale, Commissionata, Collaborativa o in Collaborazione prima dell'inizio della stessa, informando sull'applicabilità nei loro confronti delle norme contenute nel presente Regolamento.

2. I soggetti coinvolti in attività di Ricerca Istituzionale, Commissionata, Collaborativa o in Collaborazione sono tenuti a mantenere la riservatezza e a non divulgare a terzi alcuna informazione relativa alle Invenzioni e al Know-How prodotti a seguito di tali attività;

3. I soggetti coinvolti in attività di Ricerca Istituzionale, Commissionata, Collaborativa o in Collaborazione sono tenuti inoltre a rispettare le clausole specifiche sulla proprietà industriale e/o intellettuale e sugli obblighi di riservatezza presenti nel contratto che disciplina il loro rapporto con l'Università.

Art. 7 – Titolarità

1. Spetta all'Inventore/Inventrice il diritto morale di essere riconosciuto autore/autrice dell'Invenzione, a prescindere dalla titolarità dei diritti patrimoniali sull'Invenzione conseguita nell'ambito di attività di Ricerca Istituzionale, Commissionata, Collaborativa o in Collaborazione.

Seduta del

29 aprile 2025



Rettore, dell'avvenuto trasferimento a terzi e del corrispettivo pattuito o ricevuto per la stessa entro trenta giorni dalla stessa.

5. Se l'inventore decide di trasferire all'Università i diritti patrimoniali nascenti dall'invenzione brevettabile o brevettata, l'Università, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, esprime la propria decisione insindacabile sulla eventuale accettazione della proposta entro sessanta giorni, previo parere obbligatorio ma non vincolante della CVRTT.

6. L'Inventore che decide di trasferire i diritti patrimoniali nascenti dall'invenzione brevettabile o brevettata a terzi nell'ambito dell'attività di ricerca istituzionale può richiedere alla CVRTT di essere supportato nelle trattative negoziali della cessione al fine di poter ottenere le migliori condizioni economiche.

7. Nel rispetto dell'art. 65 5 comma CPI, spettano all'Università i diritti patrimoniali derivanti dalle invenzioni conseguite dai propri ricercatori, dipendenti e interni non dipendenti nell'ambito della attività di ricerca finanziata in tutto od in parte da soggetti pubblici, fatto salvo il diritto morale dell'inventore di esserne riconosciuto autore.

8. Nel rispetto dell'art. 65 CPI, spettano all'Università i diritti patrimoniali derivanti dalle invenzioni conseguite dagli interni non dipendenti nell'ambito della attività di ricerca istituzionale.

9. Nel rispetto dell'art. 65 CPI, spettano all'Università i diritti patrimoniali derivanti dalle invenzioni nonché dei brevetti relativi alle invenzioni conseguite dai ricercatori e dipendenti dell'Università nello svolgimento della ricerca istituzionale, quando questi ultimi abbiano deciso di alienare e trasferire all'Università i diritti patrimoniali ai sensi del comma 5 del presente articolo, fatto salvo il diritto morale dell'inventore di esserne riconosciuto autore.

2. Ai sensi dell'art. 65 del CPI, la titolarità dei diritti patrimoniali sull'Invenzione realizzata all'interno dell'attività di ricerca Istituzionale di cui all'art. 1, lett e) spettano all'Università.

3. Ai sensi della normativa vigente, la disciplina di cui al presente Regolamento si applica anche agli Inventori che hanno avanzato, personalmente o per mezzo di soggetti terzi, domanda di brevetto o registrazione entro i 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione del loro rapporto a qualsiasi titolo con l'Università o con le sue strutture.

4. I diritti patrimoniali sulle Invenzioni conseguite nell'ambito di attività di Ricerca Collaborativa o in Collaborazione appartengono in egual misura all'Università e ai soggetti terzi coinvolti nell'attività di ricerca, salvo diversa pattuizione.

5. I diritti patrimoniali sull'Invenzione realizzata nell'esecuzione di attività di Ricerca Commissionata sono attribuiti secondo il modello contrattuale adottato dalle Parti in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida.

6. I diritti patrimoniali sulle Invenzioni realizzate nell'ambito di una convenzione di dottorato con soggetti terzi spettano all'Università, la quale può riconoscere nella convenzione medesima un diritto di opzione esclusivo in favore del terzo. È fatta salva la diversa pattuizione con riferimento ad Invenzioni realizzate in esito ad attività di ricerca svolte nell'ambito di borse di dottorato finanziate interamente dal soggetto terzo.

Art. 8 - Obblighi di riservatezza

1. Compatibilmente con l'interesse alla pubblicazione e/o alla divulgazione dei risultati dell'attività di Ricerca Istituzionale, Commissionata, Collaborativa o in Collaborazione, gli Inventori sono tenuti a mantenere la massima riservatezza delle informazioni relative a tale attività di ricerca, all'Invenzione e al Know-how derivato che possa pregiudicare il pieno sfruttamento dei diritti patrimoniali sulle

Seduta del

29 aprile 2025



10. La disciplina di cui al presente Regolamento si applica agli interni non dipendenti, anche nell'evenienza in cui, entro i dodici mesi successivi all'interruzione del rapporto di lavoro o di collaborazione con l'Università o con le sue strutture, essi abbiano avanzato domanda di brevettazione o registrazione o abbiano ottenuto la brevettazione o la registrazione.

Art. 8 - Obblighi di riservatezza

1. L'inventore che abbia manifestato la volontà di alienare e trasferire all'Università i diritti patrimoniali sull'Invenzione dallo stesso conseguita, così come previsto dal precedente comma 5 dell'art. 7, ha l'obbligo di fare in modo che tutte le informazioni relative all'invenzione restino rigorosamente coperte dalla riservatezza, onde non inficiare la brevettabilità e la tutela invenzione.

2. Per quanto riguarda la prosecuzione dell'attività di ricerca (istituzionale o finanziata) dalla quale siano derivate invenzioni i cui diritti patrimoniali siano stati trasferiti all'Università, l'inventore deve agire con la dovuta diligenza e perseguire con scrupolo e rigore la tutela degli interessi dell'Università e ha altresì l'obbligo di osservare la massima riservatezza in ordine al progredire delle ricerche e ai risultati conseguiti, nonché l'obbligo di fare in modo che anche ogni altro soggetto coinvolto in tali ricerche rispetti la riservatezza.

3. Tutti i soggetti che partecipano, a vario titolo, alle procedure di domanda di brevettazione o registrazione o di trasferimento tecnologico delle invenzioni, nonché della loro tutela, compresi i componenti della struttura cui afferisce l'inventore, sono tenuti a osservare, nei reciproci rapporti e nelle modalità di comunicazione, la massima riservatezza, al fine di non recare danno agli eventuali diritti patrimoniali connessi alle invenzioni in questione.

Art. 9 - Procedimento per la cessione dei diritti patrimoniali sulle invenzioni a favore dell'Università

Invenzioni spettanti all'Università o a soggetti terzi in forza di obblighi assunti dall'Università.

2. Tutti i soggetti che partecipano, a vario titolo, alle procedure di domanda di brevettazione, registrazione o di trasferimento tecnologico delle Invenzioni, nonché della loro tutela, compresi i componenti della struttura cui afferisce l'Inventore, sono tenuti a osservare, nei reciproci rapporti e nelle modalità di comunicazione, la massima riservatezza, al fine di non recare danno agli eventuali diritti patrimoniali connessi alle invenzioni in questione.

3. Gli obblighi di riservatezza di cui al comma 1 del presente articolo sussistono anche in relazione alla pubblicazione della reportistica o degli elaborati finali, delle tesi di laurea, di master, di dottorato, delle scuole di specializzazione, delle borse di ricerca o di altre tipologie di rapporti di collaborazione di ricerca con l'Università. Allo scopo di consentire allo studente, al dottorando o al titolare di una delle fattispecie sopra citate di divulgare con tempistiche compatibili con esigenze superiori i risultati della propria ricerca e/o attività, si potrà addivenire alla divulgazione previa adozione delle cautele necessarie alla salvaguardia dei diritti patrimoniali dell'Università e/o di soggetti terzi.

Art. 9 - Procedimento per l'avvio della protezione di un Risultato

1. L'Inventore che, secondo buona fede e sulla base della propria esperienza, ritenga di aver conseguito un'Invenzione deve informare tempestivamente l'Università del suo conseguimento, utilizzando esclusivamente la modulistica relativa alla comunicazione dell'Invenzione, disponibile sul sito internet dell'Ateneo.

2. Nel caso in cui l'Inventore proceda autonomamente alla protezione dei risultati in violazione dell'obbligo di comunicazione e dei diritti spettanti all'Università, questa potrà esercitare il diritto alla rivendica a proprio nome del

Seduta del

29 aprile 2025



1. L'inventore che abbia intenzione di trasferire i suoi diritti patrimoniali sulle invenzioni brevettabili o registrabili e su quelle già brevettate e registrate deve darne tempestiva comunicazione all'Università, nella persona del Rettore.

2. L'Università ha il diritto di prelazione sulla cessione dei diritti patrimoniali di sfruttamento dell'invenzione alle stesse condizioni economiche proposte dai terzi. Il diritto di prelazione dell'Università è esercitato entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'inventore al Rettore di cui al comma precedente.

3. Nel caso di più inventori, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. La quota spettante a ciascun inventore oggetto di proposta di trasferimento deve essere dichiarata all'interno della comunicazione di cui al comma 1. La proposta può essere sottoscritta da uno solo degli inventori, che per l'occasione sarà considerato rappresentante comune dei coautori della invenzione oggetto di trasferimento.

4. L'Ufficio amministrativo competente in materia di brevetti dell'Università, una volta trasmessa dal Rettore la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, deve raccogliere la documentazione necessaria e trasmetterla al Presidente della CVRTT, che convoca una riunione straordinaria della CVRTT.

5. La CVRTT esprime un parere in merito alla opportunità per l'Università di esercitare il diritto di prelazione, di acquistare i diritti patrimoniali offerti dall'inventore e di proteggere gli stessi per mezzo di una o più delle procedure di tutela offerte dal diritto nazionale o sovranazionale. Il Consiglio di amministrazione, acquisito il parere della CVRTT sulla proposta di alienazione e trasferimento, delibera in merito all'esercizio del diritto di prelazione dell'Università nella prima seduta utile.

6. Nel caso in cui l'Università decida di non procedere all'acquisto dei diritti patrimoniali offerti dall'inventore o non

brevetto ai sensi dell'art. 118 CPI o alla rivendicazione della diversa privativa industriale o intellettuale, oltre alle ulteriori azioni civili e penali a tutela dei propri diritti pretermessi.

3. In caso di Invenzione realizzata da più soggetti, la comunicazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta da tutti gli Inventori/Inventrici che si assumono l'onere di salvaguardare la novità dell'Invenzione stessa e si impegnano ad evitare qualunque divulgazione.

4. La comunicazione di cui al comma 1 potrà essere acquisita dal Protocollo centrale di Ateneo, solo laddove l'Ufficio di Trasferimento Tecnologico abbia previamente ricevuto tutte le informazioni necessarie a valutare la possibilità di tutelare l'Invenzione utilizzando la modulistica predisposta da tale Ufficio e disponibile sul sito internet dell'Ateneo.

5. L'Ufficio di Trasferimento Tecnologico entro 6 (sei) mesi dalla data di protocollazione della comunicazione completa di cui al comma 4 deposita la domanda di brevetto, o di privativa varietale od altrimenti comunica all'Inventore l'assenza di interesse a procedervi. Tale termine può essere prorogato per un massimo di 3 (tre) mesi, previa comunicazione all'Inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dall'Ufficio competente.

6. I termini di cui al comma 5 sono da ritenersi sospesi per cause non ascrivibili all'Ufficio competente.

7. Qualora l'Università non provveda entro il termine di cui al comma 5, l'Inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto o di privativa o trasferire tale diritto a terzi, salvo quanto previsto al successivo art. 13.

8. In caso di Invenzione prodotta con il contributo di più Inventori, i diritti derivanti dall'Invenzione spettano in parti uguali a tutti gli enti o soggetti giuridici di cui gli Inventori sono

Seduta del

29 aprile 2025



esprime alcuna decisione entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inventore decade dal proprio diritto di prelazione.

7. Qualora dalla riunione della CVRTT che ha espresso il parere sull'esercizio del diritto di prelazione dell'Università siano sopravvenute informazioni certe e credibili che rendano necessaria una rivalutazione del caso, il Consiglio di amministrazione può richiedere la presenza nella discussione del punto ordine del giorno dei componenti della CVRTT o del suo presidente.

Art. 10 - Valorizzazione dei diritti patrimoniali sulle invenzioni

1. L'Università è tenuta a valorizzare i diritti patrimoniali sulle invenzioni dei quali è titolare, come pure di quelli di cui abbia anche il solo diritto di godimento.

2. Nell'esercizio dell'attività di cui al comma precedente, l'Università è tenuta a rispettare l'eventuale regime di riservatezza da cui dovesse essere coperto, per legge o per obbligo contrattuale, l'oggetto dei diritti patrimoniali di cui al punto precedente.

3. Salvo che particolari condizioni impongano diversamente, l'Università valorizza i diritti patrimoniali di cui è titolare o cessionaria, per mezzo di contratti a titolo oneroso contenenti le migliori condizioni economiche possibili.

4. Le condizioni, i termini e i corrispettivi dei contratti di cui al comma 3 sono oggetto di negoziazione tra l'Università e i terzi.

5. I contratti sopra indicati dovranno necessariamente contenere clausole di salvaguardia delle legittime aspettative di valorizzazione dei diritti patrimoniali dell'Università e dell'interesse degli inventori o autori delle invenzioni oggetto di negoziazione a ottenere la loro eventuale quota di partecipazione ai compensi derivanti dallo sfruttamento commerciale dei risultati, specie là dove si preveda nel contratto la possibilità da parte del terzo di ritrasferire ulteriormente a terzi tali diritti.

dependenti od ai quali afferiscono, salvo diversa pattuizione.

9. L'Ufficio competente istruisce la pratica relativa all'istanza di protezione del Risultato e la trasmette al Presidente della CVRTT, che convoca una riunione.

10. La CVRTT esprime un parere in merito alla opportunità di tutelare e valorizzare il Risultato od altrimenti manifesta l'assenza di interesse da parte dell'Ateneo a procedere al deposito della domanda di brevetto o di privativa. Il Presidente, o in sua assenza, il Vice Presidente, può rinviare la decisione di cui sopra alla riunione successiva, tutte le volte in cui necessiti di integrare la documentazione già presentata dagli Inventori.

11. In caso di assenza di interesse a procedere, l'Università provvede a comunicare all'Inventore che, anche in pendenza del termine di cui al comma 5, può procedere autonomamente al deposito della domanda di brevetto o di privativa.

12. In caso di interesse a procedere l'Ufficio competente, in sinergia con l'Inventore/Inventrice, avvierà il procedimento di deposito di domanda di brevetto o di privativa secondo la strategia individuata dalla CVRTT.

13. Per le decisioni in merito al mantenimento, estensione internazionale e/o interruzione delle tutele già acquisite dall'Ateneo, la CVRTT si avvale dell'attività istruttoria dell'Ufficio competente, tenendo conto della qualità dell'Invenzione e dell'adeguatezza e disponibilità degli Inventori rispetto alle attività di valorizzazione e commercializzazione dei diritti di proprietà industriale o intellettuale.

Art. 10 – Obblighi dell'Inventore

1. L'Inventore è obbligato a comunicare il conseguimento di un'Invenzione all'Ufficio competente nei modi e nei termini indicati all'art. 9 del presente Regolamento e a salvaguardarne la novità non divulgando alcuna informazione ad essa relativa, né in

Seduta del

29 aprile 2025



6. Ove possibile l'Università deve valorizzare i diritti patrimoniali di cui abbia la disponibilità in modo tale da coinvolgere attivamente il terzo cessionario o licenziatario in ulteriori iniziative di ricerca condivise, ovvero nella creazione di laboratori o centro di ricerca dedicati, od ancora nell'attività didattica erogata dall'Università.

7. Ove l'Università sia costretta a rinunciare al mantenimento di tutti o parte dei diritti patrimoniali sulle Invenzioni di cui è titolare, l'Ufficio competente in materia di brevetti dell'Università deve comunicarlo tempestivamente all'inventore, come pure agli altri eventuali contitolari dei diritti patrimoniali.

8. Al fine di evitare la perdita dei diritti patrimoniali di sfruttamento della invenzione, l'inventore può coadiuvare l'Università nella gestione e nella conservazione dei diritti patrimoniali sulla invenzione, contribuendo alle spese di mantenimento dei diritti medesimi con fondi di ricerca gestiti dalla struttura dell'Università a cui l'inventore afferisce.

9. Gli inventori, qualora l'Università sia costretta a rinunciare al mantenimento di tutti o parte dei diritti patrimoniali sulle invenzioni di cui è titolare, possono acquisire la titolarità degli stessi a condizione che versino alla Università un corrispettivo pari alla somma delle spese sostenute sino a quel momento dall'Università per il conseguimento e la tutela giuridica dei diritti oggetto di alienazione. Nel caso in cui la cessione avvenga a favore dell'inventore trovano applicazione le norme di cui all'art. 7 comma 4, del presente Regolamento, mentre nel caso in cui il trasferimento dei diritti dovesse avvenire a favore del contitolare troveranno applicazione le norme di cui all'art. 16.

Art. 11 - Canone dovuto all'Università

1. Se l'Università trasferisce a terzi a titolo temporaneo o definitivo diritti patrimoniali sulle invenzioni di cui sia titolare o cessionaria è tenuta a

forma scritta, né in forma orale, onde preservarne la proteggibilità.

2. È obbligo dell'Inventore prestare la massima collaborazione con l'Ufficio competente e con il mandatario brevettuale scelto dall'Ateneo.

3. Su richiesta della CVRTT, l'Inventore è tenuto a fornire alla medesima una relazione nella quale siano evidenziate le iniziative intraprese per la valorizzazione del trovato e ogni aggiornamento riguardante le attività di sviluppo dell'Invenzione, compresa qualunque informazione in suo possesso circa l'eventuale contraffazione da parte di terzi dell'Invenzione.

4. L'Inventore è tenuto a collaborare con l'Ufficio competente alle attività di valorizzazione e trasferimento tecnologico dei diritti di proprietà industriale o intellettuale riconducibili ai Risultati da esso prodotti, secondo la strategia individuata dall'Ateneo.

5. L'Inventore deve prestare la sua assistenza nell'eventuale fase di negoziazione e commercializzazione dei diritti di proprietà industriale o intellettuale connessi ai propri Risultati con soggetti terzi.

6. L'Inventore ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio competente qualunque fatto o circostanza di cui sia venuto a conoscenza e che sia tale da inficiare o pregiudicare la validità dei diritti di proprietà industriale o intellettuale trattenuti dall'Ateneo o concessi in licenza a terzi.

Art. 11 - Valorizzazione dei diritti patrimoniali sulle Invenzioni

1. L'Università è tenuta a valorizzare i diritti patrimoniali sulle Invenzioni dei quali è titolare.

2. Nell'esercizio dell'attività di cui al comma precedente, l'Università è tenuta a rispettare l'eventuale regime di riservatezza da cui dovesse essere coperto, per legge o per obbligo contrattuale, l'oggetto dei diritti patrimoniali di cui al comma precedente.

3. Salvo che particolari condizioni impongano diversamente, l'Università

Seduta del

29 aprile 2025



corrispondere all'inventore universitario un compenso pari al cinquanta per cento del corrispettivo ricevuto dal terzo, al netto delle spese sostenute per la brevettazione o registrazione dell'invenzione o per la loro tutela.

2. Se l'Università trasferisce a terzi a titolo temporaneo o definitivo diritti patrimoniali sulle invenzioni di cui sia titolare o cessionaria è tenuta a trasferire alla struttura dipartimentale o altra di afferenza dell'inventore una somma pari alle spese sostenute dall'inventore per la brevettazione o registrazione dell'invenzione o per la loro tutela.

3. L'inventore che rientri tra i soggetti di cui all'art. 6, comma 1, del presente Regolamento può rinunciare, in tutto o in parte, al compenso a lui spettante ai sensi del comma 1 in favore della struttura a cui afferisce e per le attività connesse con le ricerche da lui condotte.

4. Il restante cinquanta per cento dei corrispettivi di cui al precedente comma 1, sarà attribuito nel bilancio universitario per il quarantadue per cento all'apposito capitolo dedicato alle spese per brevetti, per il quattro per cento al capitolo dedicato ad un fondo di finanziamento dei laboratori dell'Università o delle sue strutture nel caso in cui i risultati inventivo/creativi commercializzati siano stati prodotti presso di loro e per il restante 4 (quattro) per cento al capitolo riservato alle esigenze dell'Ufficio competente in materia di brevetti dell'Università.

5. Nel caso di più inventori o autori, il compenso di cui al comma 1 è ripartito tra questi in proporzione della quota di partecipazione di ciascuno all'Invenzione dagli stessi dichiarata all'Università come da art. 9, comma 2, del presente Regolamento. Qualora dalla dichiarazione all'Università non sia definita la quota di partecipazione di ciascuno all'Invenzione si presume che essa sia in quote uguali.

Art. 12 - Diritto dell'inventore sui proventi o sui canoni di sfruttamento dell'invenzione

valorizza i diritti patrimoniali di cui è titolare, per mezzo di contratti a titolo oneroso contenenti le migliori condizioni economiche possibili.

4. Le condizioni, i termini e i corrispettivi dei contratti di cui al comma 3 sono oggetto di negoziazione tra l'Università e i terzi.

5. I contratti sopra indicati dovranno necessariamente contenere clausole di salvaguardia delle legittime aspettative di valorizzazione dei diritti patrimoniali dell'Università e dell'interesse degli Inventori.

6. L'Università nel valorizzare i diritti patrimoniali di cui abbia la disponibilità coinvolge l'Inventore/Inventrice, nonché ove ne ravvisi l'utilità, promuove la partecipazione del cessionario o licenziatario dei diritti patrimoniali in ulteriori iniziative di ricerca condivise e/o nella creazione di laboratori o centri di ricerca dedicati, come pure nell'attività didattica erogata dall'Università.

7. Ove l'Università sia costretta a rinunciare al mantenimento di tutti o parte dei diritti patrimoniali sulle Invenzioni di cui è titolare, l'Ufficio Brevetti deve comunicarlo tempestivamente agli Inventori, come pure agli altri eventuali contitolari dei diritti patrimoniali.

8. Al fine di evitare la perdita dei diritti patrimoniali di sfruttamento dell'Invenzione, l'Inventore può coadiuvare l'Università nella conservazione dei diritti patrimoniali sull'Invenzione, contribuendo integralmente alle spese di mantenimento dei diritti medesimi con fondi di ricerca gestiti dalla struttura dell'Università a cui l'Inventore afferisce.

9. L'Inventore ha la facoltà di richiedere il trasferimento dei diritti patrimoniali sull'Invenzione protetta, qualora l'Università manifesti la sua volontà di non mantenere la privativa/brevetto in uno o più paesi nei quali abbia effettuato il deposito o la registrazione, trovando

Seduta del

29 aprile 2025



1. L'inventore che, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del presente Regolamento, in qualità di titolare dei diritti patrimoniali sulla Invenzione, ne disponga a qualsiasi titolo a favore di terzi, così come previsto dall'art. 7, comma 3, è tenuto a versare all'Università una quota pari al trenta per cento del corrispettivo ricevuto a seguito del contratto di cessione, di licenza o comunque di alienazione e trasferimento, al netto delle spese sostenute per la domanda di brevetto o di registrazione o per la tutela delle stesse.

2. L'inventore che, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del presente Regolamento, in qualità di titolare dei diritti patrimoniali sulla invenzione, sfrutti direttamente e personalmente i diritti patrimoniali di cui sia titolare deve versare in ogni caso all'Università il trenta per cento dell'ammontare dei proventi economici ottenuti di volta in volta dallo sfruttamento medesimo, al netto delle spese sostenute per la domanda di brevetto o di registrazione o per la loro tutela giuridica.

3. Il corrispettivo di cui ai precedenti commi 1 e 2 è destinato dall'Università per il cinquanta per cento al finanziamento di ulteriori ricerche e per l'altro cinquanta per cento all'apposito capitolo del bilancio universitario dedicato alle spese per brevetti.

4. Trovando applicazione nei casi previsti dal presente articolo le disposizioni di cui all'art. 7, commi 3 e 4, è fatto obbligo all'Inventore universitario di provvedere al versamento delle somme dovute all'Università entro al massimo di trenta giorni successivi al percepimento dei proventi ricevuti a seguito di trasferimento a terzi dei diritti patrimoniali sulla Invenzione o di sfruttamento diretto degli stessi.

Art. 13 - Modalità di redazione dei contratti e delle convenzioni per attività di ricerca

1. Qualora l'Invenzione sia stata conseguita a seguito dell'esecuzione di attività di ricerca finanziata in tutto o in

applicazione in questo caso le disposizioni del successivo art. 13.

Art. 12 – Riparto dei proventi derivanti dalla valorizzazione dei Risultati

1. Se l'Università trasferisce a terzi a titolo temporaneo o definitivo diritti patrimoniali sulle Invenzioni di cui sia titolare è tenuta a ripartire il corrispettivo ricevuto dal terzo, al netto delle spese sostenute per la brevettazione o registrazione dell'Invenzione o per la sua tutela, secondo le seguenti percentuali:

- 50% (cinquanta per cento) all'/agli Inventore/i;
- 30% (trenta per cento) al capitolo del bilancio universitario dedicato alle spese per brevetti;
- 10% (dieci per cento) alla struttura di afferenza dell'/degli Inventore/i;
- 10% (dieci per cento) al capitolo del bilancio universitario riservato alle esigenze dell'Ufficio Brevetti a titolo di compenso incentivante da attribuire al personale coinvolto direttamente nelle attività di valorizzazione, negoziazione e commercializzazione dei Risultati.

2. L'Inventore può rinunciare, in tutto o in parte, al compenso a lui spettante ai sensi del comma 1.

3. Nel caso di più Inventori o autori, la percentuale del corrispettivo di cui al comma 1 a questi destinata, è ripartita tra gli stessi in proporzione della quota di partecipazione alla realizzazione dei Risultati dichiarata all'Università ai sensi dell'art. 9, comma 1, del presente Regolamento. Qualora nella dichiarazione all'Università non sia definita la quota di contributo inventivo di ciascun Inventore, si presume che tutti gli inventori abbiano contribuito in pari quota.

Art. 13 - Diritti patrimoniali sui proventi ottenuti dall'Inventore

1. L'Inventore che, ai sensi dell'art. 9 comma 7 o art. 11 comma 9, del presente Regolamento, ha acquisito la titolarità dei diritti patrimoniali sull'Invenzione è tenuto a versare all'Università una quota pari al 20% (venti per cento) del

Seduta del

29 aprile 2025



parte, il relativo regime giuridico ed economico è stabilito dal contratto di ricerca o di collaborazione, che deve disciplinare il caso in cui dalla esecuzione delle attività dovessero derivare invenzioni.

2. Qualora la invenzione sia stata conseguita a seguito di una ricerca finanziata totalmente da terzi, il contratto può prevedere alternativamente la titolarità dei diritti sui risultati da parte del committente, che può procedere a proprie spese alla tutela giuridica degli stessi, oppure riconoscere la titolarità di tali diritti all'Università e contestualmente una licenza gratuita, perpetua ed esclusiva a favore del committente. In quest'ultimo caso le parti del contratto debbono assicurare la massima collaborazione reciproca al fine di addivenire alla miglior tutela giuridica dei risultati della ricerca, a spese esclusivamente del committente.

3. Qualora la invenzione sia stata conseguita a seguito di una ricerca finanziata solo in parte da terzi, il contratto deve prevedere la contitolarità dei diritti sulle invenzioni. Tale contitolarità deve essere in parti uguali, o proporzionata al peso del finanziamento rispetto all'entità della ricerca svolta. Le parti devono collaborare attivamente affinché la tutela giuridica dell'invenzione di cui siano contitolari sia rapida ed efficace e devono stabilire già nel contratto di cofinanziamento della ricerca i diritti e gli obblighi di ciascuna parte rispetto allo sfruttamento dei diritti patrimoniali delle invenzioni.

4. Qualora la invenzione sia stata conseguita a seguito di una ricerca istituzionale oggetto di collaborazione scientifica dell'Università con uno o più soggetti terzi, il contratto deve prevedere la contitolarità dei diritti patrimoniali sulle Invenzioni conseguite. La contitolarità si presume in parti eguali, salvo che specifiche e motivate ragioni non giustifichino una diversa ripartizione. Trovano applicazione, per quanto compatibile con questa

corrispettivo ricevuto a seguito di un contratto di cessione, di licenza o altro trasferimento a titolo oneroso, al netto delle spese dallo stesso sostenute per la domanda di brevetto o di registrazione o per la tutela delle stesse. Diversamente, nel caso in cui l'Inventore preferisca sfruttare commercialmente e/o valorizzare direttamente l'Invenzione, questo dovrà all'Università il 20 (venti) % dei ricavi e/o corrispettivi lordi dallo stesso ottenuti a seguito di tali attività. La somma di cui sopra dovrà essere attribuita interamente al capitolo del bilancio universitario riservato alle spese per brevetti.

2. Nell'ipotesi di cui all'art. 11 comma 9, l'Inventore deve inoltre assumersi i costi del trasferimento a proprio favore dei diritti di proprietà industriale o intellettuale e deve rimborsare all'Università tutte le spese da questa sostenute per proteggere giuridicamente l'Invenzione sino al trasferimento.

3. Laddove l'Inventore dovesse disporre dei diritti patrimoniali sull'Invenzione acquisiti ai sensi dell'art. 9 comma 7 o art. 11 comma 9 del presente Regolamento, conferendoli o trasferendoli a titolo gratuito in società (anche Spin Off o Start Up) è tenuto a versare annualmente all'Università il 5% (cinque per cento) dei ricavi lordi prodotti dalla società a seguito di sfruttamento dell'Invenzione. Resta inteso inoltre che in caso di più Inventori appartenenti all'Università, tale importo del 5 % (cinque per cento) deve essere versato annualmente all'Università una sola volta ed a ciò può provvedere uno qualsiasi degli Inventori, essendo tra loro solidalmente responsabili nei confronti dell'Università.

4. È fatto obbligo all'Inventore di fornire tempestiva comunicazione di ogni attività di commercializzazione, nonché di provvedere al versamento delle somme dovute all'Università entro al massimo i 30 (trenta) giorni successivi al percepimento dei proventi/corrispettivi ricevuti a seguito di trasferimento a terzi

Seduta del

29 aprile 2025



fattispecie, le disposizioni di cui al comma precedente.

5. Ove l'Università partecipi a progetti di ricerca nell'alveo di programmi di finanziamento di istituzioni comunitarie o di istituzioni pubbliche nazionali o di istituzioni internazionali, il contratto con cui questa si impegna a effettuare la propria ricerca deve prevedere la quota di contitolarità dei diritti patrimoniali sulle invenzioni conseguite, nei termini dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, fatta salva l'esistenza di vincoli o discipline specifiche del tipo di programma di finanziamento.

6. In ogni caso, i contratti di ricerca o di collaborazioni scientifica di cui al presente articolo, devono prevedere il diritto da parte dell'Università e di tutto il suo personale di utilizzare liberamente, gratuitamente e senza vincoli di tempo le Invenzioni conseguite per fini sperimentali, di ricerca scientifica o di didattica.

Art. 14 - Altre tipologie contrattuali

1. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 si applicano anche ai contratti di consulenza, quando, in considerazione della natura o delle caratteristiche dell'attività oggetto del contratto, sia possibile pervenire a invenzioni.

2. Nei contratti quadro di collaborazione e negli accordi di valorizzazione di risultati della ricerca sotto forma di iniziative imprenditoriali partecipate dall'Università, la disciplina relativa alle invenzioni deve tenere in conto l'interesse strategico dell'Università all'instaurazione di rapporti stabili e certi di collaborazione o alla valorizzazione in chiave imprenditoriale di risultati non altrimenti sviluppabili.

3. Nei progetti di collaborazione con le *start up* accreditate dall'Università o di partenariati di progetto, che possano dare luogo a potenziali attività per lo sviluppo di progetti di ricerca di alta specializzazione a livello nazionale o internazionale e che promuovano la proprietà intellettuale degli inventori e dell'Università, la disciplina relativa alle

dei diritti patrimoniali sulla Invenzione o di sfruttamento diretto degli stessi.

5. Nel caso di cui al precedente comma 3, l'Inventore dovrà versare il 5% (cinque per cento) dei ricavi lordi della società entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui i ricavi lordi si riferiscono, e presentare congiuntamente all'Università una dichiarazione in cui si attesti l'ammontare dei ricavi lordi prodotti dalla società nell'anno di riferimento.

Art. 14 - Modalità di redazione e negoziazione dei contratti e delle convenzioni per attività di ricerca

1. Nei contratti di Ricerca Commissionata, Collaborativa o in Collaborazione deve essere prevista la disciplina dei Risultati derivanti dalle attività di ricerca e stabilito il regime economico-giuridico ad essi riservato.

2. In caso di Ricerca Commissionata, il contratto prevede l'attribuzione all'Università di tutti i diritti patrimoniali sui Risultati e il riconoscimento all'Inventore/Inventrice dei propri diritti morali.

In deroga a quanto precede, l'Università può stabilire nel contratto di Ricerca Commissionata una diversa attribuzione dei diritti patrimoniali e/o specifiche condizioni, nel rispetto delle Linee Guida.

3. In caso di Ricerca Collaborativa o in Collaborazione, il contratto deve prevedere la contitolarità tra le parti in pari quota dei diritti patrimoniali sui Risultati, salvo diversa pattuizione che tenga in considerazione il peso del finanziamento, l'entità dell'attività di ricerca svolta, nonché l'esistenza di vincoli o di specifiche disposizioni. In virtù della contitolarità dei diritti patrimoniali, il contratto deve prevedere un obbligo di collaborazione tra le parti che assicuri una gestione rapida ed efficace dei Risultati della ricerca.

4. In caso di Ricerca Istituzionale regolamentata per mezzo di convenzione con uno o più soggetti terzi, questa deve prevedere la contitolarità dei diritti

Seduta del

29 aprile 2025



invenzioni tiene conto dell'interesse strategico dell'Università all'instaurazione di rapporti stabili e certi di collaborazione o alla valorizzazione in chiave imprenditoriale di risultati non altrimenti sviluppabili.

Art. 15 - Anagrafe dei brevetti e delle registrazioni

1. Al fine di assicurare la massima visibilità degli inventori e degli autori delle invenzioni conseguite nello svolgimento di attività di ricerca istituzionale o finanziata nell'Università e di garantire il rispetto del loro diritto morale, è istituita una anagrafe dei brevetti e delle registrazioni dell'Università, suddivisa in due sezioni, una dedicata ai brevetti e alle registrazioni di cui l'Università detenga anche solo in parte i diritti patrimoniali e l'altra riservata ai brevetti e alle registrazioni di cui gli inventori abbiano anche solo in parte i diritti patrimoniali di sfruttamento. Nell'anagrafe, consultabile sul sito dell'Università, sono indicati tutti gli inventori o autori.

2. L'aggiornamento dell'anagrafe è effettuato dall'Ufficio competente in materia di brevetti dell'Università per quanto riguarda i dati relativi alla prima sezione dell'anagrafe e dai dipartimenti di afferenza degli inventori universitari o direttamente da questi ultimi per i dati di cui alla seconda sezione

3. L'Inventore che abbia fornito all'Università perché l'informazione sia inserita nell'anagrafe o che abbia inserito direttamente nell'anagrafe i dati relativi ai brevetti o alle registrazioni di cui sia titolare è responsabile circa la veridicità di tali dati e della loro liceità rispetto anche a pretese di terzi ed è obbligato a manlevare l'Università per qualsiasi azione, pretesa o danno possa derivargli per aver pubblicato tali dati all'interno dell'anagrafe delle invenzioni.

Art. 16 - Trasferimento dei diritti di proprietà industriale o intellettuale

1. Dei brevetti e delle registrazioni di cui l'Università è titolare o cessionaria e dei

patrimoniali sulle Invenzioni conseguite a seguito dello svolgimento delle attività ricomprese nella convenzione. La contitolarità si presume in parti eguali, salvo che specifiche e motivate ragioni non giustifichino una diversa ripartizione. Trovano applicazione, per quanto compatibile con questa fattispecie, le disposizioni di cui al comma precedente.

5. In ogni caso, i contratti di ricerca o di collaborazione scientifica, nonché le convenzioni, di cui al presente articolo, prevedono il diritto da parte dell'Università e di tutto il suo personale di utilizzare liberamente, gratuitamente e senza vincoli di tempo le Invenzioni conseguite per fini sperimentali, di ricerca scientifica o di didattica.

Art. 15 - Altre tipologie contrattuali

1. Nei contratti quadro di collaborazione e negli accordi di valorizzazione dei risultati della ricerca sotto forma di iniziative imprenditoriali partecipate dall'Università, la disciplina relativa alle invenzioni deve tenere in conto l'interesse strategico dell'Università all'instaurazione di rapporti stabili e certi di collaborazione e/o alla valorizzazione in chiave imprenditoriale di risultati non altrimenti sviluppabili.

2. Nei progetti di collaborazione con le società spin off o start up accreditate dall'Università o di partenariati di progetto, che possano dare luogo a potenziali attività per lo sviluppo di progetti di ricerca di alta specializzazione a livello nazionale o internazionale e che promuovano la proprietà industriale o intellettuale degli inventori e/o dell'Università, la disciplina relativa alle invenzioni può tenere conto dell'interesse strategico dell'Università all'instaurazione di rapporti stabili e certi di collaborazione e/o alla valorizzazione in chiave imprenditoriale di risultati non altrimenti sviluppabili.

Art. 16 - Portafoglio brevetti e registrazioni

Seduta del

29 aprile 2025



quali voglia trasferire a terzi i diritti patrimoniali di sfruttamento, l'Università dà comunicazione al pubblico con appositi avvisi, nell'Anagrafe delle Invenzioni di cui al precedente art. 15 del presente Regolamento, allegando per ogni brevetto o registrazione suscettibile di cessione a terzi un modulo di manifestazione di interesse all'acquisizione dei diritti patrimoniali dell'invenzione e fissando un termine entro il quale tali manifestazioni di interesse dovranno pervenire al Rettore dell'Università.

2. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, l'Ufficio competente in materia di brevetti trasmette le manifestazioni di interesse eventualmente pervenute alla CVRTT, la quale, d'intesa con l'inventore, analizza le manifestazioni di interesse pervenute secondo principi di economicità, concorrenzialità e trasparenza, esprimendo parere obbligatorio ma non vincolante al Consiglio di amministrazione sulla eventuale cessione.

3. Se entro il termine di cui al comma precedente non pervenga alcuna manifestazione di interesse, l'Università può attivare trattative negoziali dirette con chiunque abbia interesse ad acquistare i diritti patrimoniali di cui sia titolare o cessionaria.

1. Al fine di assicurare la massima visibilità degli Inventori e di garantire il rispetto del loro diritto morale, è istituito il Portafoglio brevetti e registrazioni dell'Università, suddiviso in due sezioni: una dedicata ai brevetti e/o privative e una riservata alle registrazioni di cui l'Università detenga, anche solo in parte, i diritti patrimoniali. Nel portafoglio, consultabile all'interno del sito dell'Università, sono indicati tutti gli Inventori, ivi compresi quelli non appartenenti all'Università.

2. L'aggiornamento e il monitoraggio annuale del Portafoglio brevetti e registrazioni sono effettuati dall'Ufficio Competente.

3. L'Inventore è responsabile circa la veridicità e la liceità delle informazioni e dei dati trasmessi all'Università ai fini del loro inserimento nel Portafoglio brevetti e registrazioni. L'Inventore è responsabile rispetto a qualunque pretesa di terzi ed è obbligato a manlevare l'Università per qualsiasi azione, pretesa o danno derivante dalla pubblicazione di tali dati all'interno del Portafoglio brevetti e registrazioni.

Art. 17 - Trasferimento dei diritti di proprietà industriale o intellettuale

1. L'Università comunica al pubblico per mezzo di appositi avvisi, diffusi sul sito web dell'Ateneo, la propria disponibilità a cedere a terzi i diritti di proprietà industriale od intellettuale dei quali detenga una quota di titolarità pari o superiore al 50%.

2. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine previsto nell'avviso di cui sopra, l'Ufficio Competente trasmette alla CVRTT le manifestazioni di interesse per l'acquisto in proprietà o in godimento dei diritti di proprietà industriale o intellettuale eventualmente pervenute.

3. La CVRTT esamina le manifestazioni pervenute e ne accerta la regolarità, dopodiché identifica al proprio interno il membro che unitamente all'Ufficio Brevetti espletterà le attività di negoziazione con i soggetti che abbiano

Seduta del

29 aprile 2025



presentato regolare manifestazione di interesse.

4. Terminate le negoziazioni di cui al comma precedente, il membro della CVRTT insieme all'Ufficio Brevetti relazionano gli esiti di queste alla CVRTT. La Commissione esprime così un parere obbligatorio al Consiglio di amministrazione circa quale manifestazione di interesse risulti preferibile alla luce dei principi di economicità, concorrenzialità, trasparenza e tenendo comunque conto anche delle capacità di industrializzazione del soggetto terzo, delle sue finalità etiche, di interesse pubblico e di utilità sociale.

Art. 18 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Università.

2. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del suo provvedimento di approvazione.

3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle Invenzioni comunicate all'Ateneo a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 102 del 24 luglio 2023.

5. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni del Codice sulla Proprietà Industriale e la normativa nazionale ed internazionale in materia di proprietà industriale e/o intellettuale.

Art. 19 – Verifica

Entro un termine massimo di 5 (cinque) anni dalla data di emanazione ed entrata in vigore, il presente Regolamento potrà essere sottoposto a verifica, con riserva per gli organi di governo dell'Università di proporvi e di apportarvi aggiornamenti, modifiche e/o integrazioni.

Art. 20 – Delega al Rettore

In coerenza con quanto previsto al precedente art. 4 comma 10, il Consiglio di amministrazione, approvando il

Seduta del

29 aprile 2025



	presente Regolamento, conferisce delega al Rettore per tutti gli atti inerenti all'iter procedurale finalizzato all'ottenimento dei brevetti, privative e/o registrazioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) e alla gestione dei diritti di proprietà industriale o intellettuale a questi connessi.
--	--

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante per la sola parte dispositiva.

LA DIRETTRICE GENERALE

IL RETTORE

Ai sensi dell'art. 23 bis comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e ai sensi dell'art. 6 del DPCM 13/11/2014